

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento in esame, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad attuare la legge di riforma dell'università (legge 30 dicembre 2010, n. 240), nella parte in cui istituisce l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari.

In particolare, secondo l'impostazione seguita dal legislatore, l'abilitazione scientifica costituisce un requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, di diretta competenza degli atenei.

Il regolamento si compone di 9 articoli. L'art. 1 contiene le definizioni maggiormente rilevanti.

L'art. 2, dedicato all'oggetto del regolamento, precisa che lo stesso riguarda le procedure per il conseguimento dell'abilitazione, definita come la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

L'art. 3 disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione. In particolare, si prevede che le stesse siano indette con decreto del competente Direttore Generale, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, nel mese di ottobre. Allo stesso decreto, che conterrà il termine e le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati, sarà data ampia diffusione, sia a livello nazionale che internazionale. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche saranno presentate al Ministero per via telematica con procedura validata da apposito Comitato.

L'articolo precisa che la durata dell'abilitazione è di quattro anni, mentre si prevede che il mancato conseguimento della stessa preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore.

L'art. 4 è dedicato alla definizione dei criteri di valutazione che saranno adottati dalle commissioni nazionali per la valutazione dei candidati nelle diverse procedure di abilitazione. La disciplina di dettaglio degli stessi criteri viene rimessa, come previsto dalla legge di riforma (art. 16, comma 3, lett. a) e b)), ad un apposito decreto del Ministro di natura non regolamentare, il quale potrà altresì prevedere un numero massimo, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, e comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni scientifiche da presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione.

Il medesimo articolo prevede una verifica quinquennale dell'adeguatezza e della congruità dei criteri in parola, sulla base dei pareri espressi dal CUN e dall'ANVUR. Con apposito decreto si



provvederà all'eventuale revisione degli stessi, anche in considerazione della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'art. 5, comma 5, della legge di riforma.

L'art. 5 disciplina le sedi delle procedure di abilitazione, prevedendo che le stesse si svolgano presso università individuate mediante sorteggio nell'ambito di una lista di sedi universitarie ritenute idonee. La lista è formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. L'elenco delle sedi prescelte è inserito nel decreto di indizione delle procedure di abilitazione.

Le stesse università inserite provvederanno ad assicurare le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento.

Inoltre, l'art. 5 dispone, coerentemente con quanto previsto dalla legge (art. 16, comma 3, lett. o)), che gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione, precisando che di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università.

Gli artt. 6 e 7 sono dedicati alla formazione delle commissioni, il cui procedimento è avviato con apposito decreto direttoriale, ogni due anni, nel mese di maggio. Le commissioni infatti avranno una durata biennale.

Il sistema creato dal legislatore prevede che, dei cinque membri, quattro siano estratti a sorte nell'ambito di una lista curata dal Ministero, sulla base delle domande presentate da professori ordinari delle università italiane, mentre il quinto sia sorteggiato all'interno di una lista, predisposta dall'ANVUR e composta da almeno quattro studiosi od esperti, di livello pari a quello degli aspiranti commissari nazionali, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia.

L'art. 6 disciplina nel dettaglio le modalità di presentazione delle candidature da parte degli aspiranti commissari "nazionali". In particolare, gli stessi dovranno attestare il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegare il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. I criteri e i parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari e le modalità di accertamento della stessa sono definite con lo stesso decreto ministeriale che fisserà i criteri di valutazione dei candidati.

In ogni caso si richiede che i commissari rispettino criteri e parametri di qualificazione coerenti con quelli richiesti, dal medesimo decreto ministeriale, per i candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Per l'ipotesi in cui il numero degli aspiranti commissari risultasse inferiore ad otto, si prevede l'integrazione della lista mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale. Ciò al fine di rendere comunque effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature dei professori dovessero essere esigue.

Come richiesto dalla legge di riforma (lett. i) del comma 3 dell'art. 16), la formazione della lista degli aspiranti commissari, approvata con apposito decreto direttoriale, assicura la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.

Per quanto riguarda il commissario in servizio all'estero, che, come detto, è sorteggiato all'interno di una lista predisposta dall'ANVUR, l'art. 6 precisa che sarà quest'ultima Agenzia a



dover far rispettare le condizioni di incompatibilità (i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale), le tabelle di corrispondenza definite a livello ministeriale, sentito il CUN, nonché il rispetto dei criteri di qualificazione scientifica.

L'articolo 6, inoltre, prevede alcune disposizioni riguardanti tutti i commissari. Anzitutto, fermo restando il divieto di partecipazione di più commissari in servizio nella medesima università (lett. g) del comma 3 dell'art. 16 della legge di riforma), si dispone che, per motivate esigenze connesse alla formazione della commissione sia possibile procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso il medesimo ateneo. Ciò al fine di consentire comunque la formazione delle commissioni.

Vengono poi ribadite le già accennate condizioni di incompatibilità, per le quali i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.

Ancora, i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere esentati dalla ordinaria attività didattica, dovendo tuttavia garantire lo svolgimento delle sessioni di esame.

La commissione è nominata con decreto del competente Direttore generale, nel mese di settembre, e, come accennato, resta in carica due anni.

Le eventuali dimissioni da membro della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate ed hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore Generale.

L'art. 7, invece, è dedicato, specificatamente, alle operazioni di sorteggio, che avviene tramite procedure informatizzate preventivamente validate da un apposito Comitato tecnico composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro. In proposito, si segnala che la disposizione maggiormente significativa è quella prevista dal comma 2, con la quale si intende assicurare il rispetto del vincolo legislativo ripreso dall'art. 6, comma 9, del regolamento (presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari).

A tale scopo, infatti, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.

Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari sia inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista.

Nell'ipotesi in cui invece il numero dei settori scientifico-disciplinari sia superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.

L'articolo in questione, inoltre, disciplina l'istituto dell'opzione per l'ipotesi in cui un medesimo soggetto sia sorteggiato in più commissioni, quello della sostituzione, mediante nuovo sorteggio, dei commissari che per qualsiasi motivo decadano dall'incarico (prevedendo comunque la salvezza degli atti compiuti prima della sostituzione) e quello della ricasazione dei commissari, adattando alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

Infine, il comma 8 dell'art. 7 prevede che, nell'ipotesi in cui un commissario cessi dal servizio durante lo svolgimento dell'incarico, sia dichiarato decaduto con decreto del competente Direttore Generale. In tal caso, dunque, si procederà ad applicare la disciplina sulla sostituzione dei commissari.



L'art. 8 è dedicato ai lavori di ciascuna commissione, prevedendo che, una volta insediata presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegga tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definirà altresì le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni devono essere comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione.

Espletati tali adempimenti ciascuna commissione accede per via telematica, mediante appositi codici di accesso forniti a ciascun commissario dal Ministero, alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati dai candidati.

Nel corso dei suoi lavori ciascuna commissione può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 16, comma 3, lettera i), della legge, di avvalersi di pareri scritti *pro veritate* da parte di esperti revisori in possesso dei medesimi requisiti prescritti per gli aspiranti commissari.

Ciascuna commissione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti, attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri definiti con il decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.

Si prevede, specificatamente, che la commissione debba avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e che delle singole riunioni siano redatti i verbali contenenti tutti gli atti e, in particolare, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.

Le commissioni sono comunque tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati.

In conclusione, l'art. 8 consente che i giudizi individuali espressi dal commissario in servizio all'estero ed i menzionati pareri *pro veritate* possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.

L'ultimo articolo del regolamento, l'art. 9, prevede alcune disposizioni transitorie, particolarmente importanti per la prima applicazione del testo normativo. Anzitutto, si prevedono termini diversi, da quelli disciplinati per l'applicazione "a regime" del regolamento, per l'avvio delle procedure di formazione delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione, al fine di assicurare l'applicazione del decreto già a partire dall'anno in corso. Nella stessa ottica è altresì prevista una deroga ai requisiti per la candidatura a componente delle commissioni, consentendo la stessa anche in assenza della positiva valutazione di cui all'art. 16, comma 3, lett. h), la cui implementazione potrebbe non essere conclusa in tempo utile per la prima applicazione del regolamento.

Un'altra disposizione transitoria, già prevista nella legge di riforma, riguarda la designazione dei componenti in servizio all'estero individuati dall'ANVUR. Per l'ipotesi in cui la detta Agenzia non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista nell'ambito della quale si procede al sorteggio del quinto membro di ciascuna commissione, si dispone l'applicazione delle modalità di individuazione dei commissari "nazionali" anche per la scelta di quest'ultimo. Anche in tal caso, peraltro, sono previste norme che assicurino il rispetto del vincolo legislativo relativo alla presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.



Infine, per completezza, si ribadisce l'abrogazione, già prevista dalla legge di riforma, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, che è requisito per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, secondo i criteri indicati dall'articolo 16, comma 3 della legge 30 dicembre 2010.

Il conseguimento dell'abilitazione, come indicato dal comma 4 del medesimo articolo 16 della legge, non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università. La chiamata dei professori universitari avviene esclusivamente nelle forme previste dalla legge e si colloca nel quadro della programmazione e dei vincoli di ordine finanziario previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, non si procede alla quantificazione dei soggetti potenzialmente destinatari delle disposizioni, atteso che il dato è irrilevante ai fini della valutazione degli effetti finanziari del provvedimento.

Il decreto si compone di 9 articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente le definizioni e l'oggetto del regolamento.

L'articolo 3 reca disposizioni sui tempi e sulle modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, nonché sulla durata dell'abilitazione e sulla preclusione alla partecipazione a procedure indette nel biennio successivo in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione. Il comma 5, che disciplina le modalità di presentazione delle domande prevede che la procedura informatizzata sia validata dal comitato tecnico previsto dall'art. 7, comma 6, per la validazione delle procedure preordinate al sorteggio dei commissari, il quale è composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al funzionamento del predetto comitato il Ministero provvede nell'ambito delle risorse già esistenti, come già avviene per quello attualmente operante, preposto alla validazione delle procedure informatizzate relative alla formazione delle commissioni per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, prevista dal decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1 del 2009.

L'articolo 4 prevede la definizione con decreto del Ministro dei criteri per la valutazione dei candidati, anche in relazione al numero delle pubblicazioni da presentare, con verifica periodica ed eventuale adeguamento dei criteri stessi. La norma è meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche per quanto concerne la determinazione del numero delle pubblicazioni, essendo le stesse presentate per via telematica, come indicato nel citato comma 5, sono da escludere effetti in ordine all'impiego di risorse umane e strumentali per il ricevimento e l'archiviazione del materiale.

L'articolo 5 reca disposizioni sulla individuazione delle università presso le quali si svolgono le procedure di abilitazione, le quali devono assicurare le strutture e il supporto di segreteria, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sulle quali gravano tutti gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, alla stregua di quanto avviene attualmente per le procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. La clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 2 è assicurata, da un lato, dal preventivo riconoscimento dell'idoneità delle strutture e, dall'altro, dalla compensazione indicata dal comma 4, che prevede la considerazione degli oneri sostenuti dall'università ospitante in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.



Come evidenziato in sede di relazione tecnica al disegno di legge, considerato che le procedure annue da attivare possono ipotizzarsi, per effetto delle riduzioni dei settori scientifico-disciplinari, da circa 370 a circa 190 (35 per cento in meno delle attuali) e che sono previsti almeno 5 componenti per la commissione nazionale (con un numero medio di 5 sedute di un giorno ciascuna e con un trattamento di missione di 700 euro in totale per soggetto), si prevede un costo annuo di circa 17.000.000 di euro a fronte di quello sostenuto per le attuali procedure, pari a circa 25.000.000 di euro.

L'articolo 6 disciplina le modalità di formazione di un'unica commissione per ciascun settore concorsuale, con un mandato di due anni, preposta all'espletamento delle procedure di abilitazione. La commissione è composta di cinque membri, quattro dei quali sorteggiati nell'ambito di una lista di professori ordinari di università italiane del settore concorsuale di riferimento, che si sono candidati, e uno sorteggiato nell'ambito di un'apposita lista predisposta dall'ANVUR di studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari in servizio presso un Paese dell'OCSE diverso dall'Italia. Il funzionamento di tale commissione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto la legge (art. 16, c. 3, lett. f) non prevede la corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità, ad eccezione di un compenso ai commissari in servizio all'estero (lettera g) da determinare con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo onere, come tutti gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, sarà a carico delle università dove si svolge la procedura, e di esso si terrà conto in sede di ripartizione del "Fondo per il funzionamento ordinario", ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera o) della legge delega. Pertanto la previsione non comporterà oneri aggiuntivi. Peraltro, in sede di adozione del decreto per la determinazione del compenso, si potrà più compiutamente dare dimostrazione della compatibilità finanziaria dello stesso con gli stanziamenti disponibili nei bilanci delle Università.

Il comma 11 prevede la possibilità per i commissari in servizio presso atenei italiani di essere esentati dalla ordinaria attività didattica, dovendo tuttavia garantire lo svolgimento delle sessioni di esame. La legge prevede che ciò avvenga nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza. L'esonero parziale dall'attività didattica ordinaria avviene solo a richiesta dell'interessato ed è riferito ad un solo docente per ateneo, salvo l'eccezione prevista al comma 8, e per macro-settore concorsuale, pertanto l'impatto stimato sulla didattica dei singoli Atenei è pressoché nullo. Si evidenzia inoltre che esistono già disposizioni che permettono il parziale esonero dell'attività didattica per i soggetti che ricoprono cariche accademiche o che fanno parte del CUN.


L'articolo 7 disciplina le operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni prevedendo esclusivamente procedure informatizzate validate dall'apposito comitato tecnico sopra menzionato (sub. C. 5 dell'art. 3), costituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 disciplina i lavori delle commissioni richiamando la facoltà per i commissari, prevista dall'articolo 16, comma 3, lettera i) della legge, di acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori, che possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano. La norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una facoltà che il commissario può esercitare nell'ambito dell'esercizio del suo mandato, per il quale non è prevista alcuna forma di compenso o emolumento.




L'articolo 9 detta disposizioni transitorie e finali allo scopo di assicurare lo svolgimento delle procedure di abilitazione in attesa che l'ANVUR provveda a redigere, per ciascun settore concorsuale, l'apposita lista finalizzata al sorteggio di un commissario "straniero" per ogni commissione; nonché a stabilire i criteri oggettivi di verifica dell'attività di ricerca dei docenti ai fini della partecipazione alle commissioni di abilitazione e di progressione di carriera, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca (art. 6, commi 7 e 8 della legge).


In conclusione il regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alle disposizioni di legge da cui discende.



... della presente relazione...
... dell'art. 17, comma 3 della legge...
... esito



POSITIVO NEGATIVO

 Il Ragioniere Generale dello Stato
Cont'o

25 GEN. 2011



ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Obiettivo primario è quello di adeguare, con le nuove disposizioni previste dall'intervento regolatorio le procedure di selezione previste dalla normativa vigente; in particolare occorre dare attuazione all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di riforma dell'università, nella parte in cui istituisce l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia di professore universitario. In particolare, secondo l'impostazione seguita dal legislatore, l'abilitazione scientifica costituisce un requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge di riforma, di diretta competenza degli atenei..

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 recante: *"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo"*; dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 recante: *"Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"*; dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 recante: *"Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230"*; dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 recante: *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"*. Ma più in particolare, il presente intervento regolatorio si inserisce nella scia della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e, in particolare, dell'articolo 16, comma 2, ai sensi del quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in conformità ai criteri di cui al comma 3 dello stesso articolo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento nel disciplinare la nuova procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, comporta l'abrogazione delle norme contenute nel decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, che allo stato disciplina il reclutamento dei professori universitari.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel regolamento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.



Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

Il provvedimento dispone l'abrogazione espressa del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, recante "Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme dell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.



22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme dell'intervento comportano atti attuativi di natura secondaria, di natura non regolamentare.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Referente ATN

Renato Corosu

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Settore attività del Governo

Tel 06.5849.2961/3329

Fax 06.5849.3958

renato.corosu@istruzione.it



ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 recante: "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo"; dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 recante: "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"; dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 recante: "Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230"; dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 recante: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica". Ma più in particolare, il presente intervento regolatorio si inserisce nella scia della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, dell'articolo 16, comma 2, ai sensi del quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in conformità ai criteri di cui al comma 3 dello stesso articolo.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

La normativa attualmente vigente non richiede il possesso di specifica abilitazione scientifica nazionale da parte degli aspiranti per l'accesso ai procedimenti di chiamata relativi la prima e la seconda fascia di professore universitario; tale circostanza non garantisce appieno il possesso di uno dei requisiti fondamentali per l'accesso ai ruoli dei professori universitari e, più in generale, non garantisce l'elevato grado di preparazione ovvero di competenza necessario a svolgere il compito eventualmente affidato.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Occorre dare attuazione all'articolo 16, comma 2, della cennata legge 30 dicembre 2010, n. 240 di riforma dell'università, nella parte in cui istituisce l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia di professore universitario. In particolare, secondo l'impostazione seguita dal legislatore, l'abilitazione scientifica costituisce un requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge di riforma, di diretta competenza degli atenei.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Obiettivo primario è quello non solo di adeguare, con le nuove disposizioni previste dall'intervento regolatorio, le procedure di selezione previste dalla normativa vigente,



ma soprattutto di raggiungere un criterio di selezione altamente qualificato teso a garantire un elevato grado di preparazione ovvero di competenza dei professori universitari che sia, altresì, in linea con i parametri e gli standard europei. L'indicatore sarà il riscontro obiettivo della valutazione del grado di preparazione - della "qualità" - degli aspiranti.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari pubblici sono le Università e gli Istituti universitari, nonché le Amministrazioni interessate. Destinatari privati dell'intervento sono i professori associati che alla data del 31 dicembre 2010 risultano essere 16.924 unità e i ricercatori che alla medesima data risultano essere 24.932 unità (*Fonte MIUR - dato al 31.12.2010*).

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

L'Amministrazione nell'elaborazione dell'intervento regolatorio ha tenuto conto, ed ha fatto proprie, le osservazioni ed i pareri espressi dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane, di seguito CRUI, e dal Consiglio universitario italiano, di seguito CUN, nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge di riforma dell'università, divenuto poi legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare la CRUI e il CUN hanno affrontato più volte la materia concernente l'abilitazione scientifica nazionale, approvando mozioni e documenti. Sull'abilitazione scientifica nazionale, la CRUI si è espressa nel documento approvato il 25 febbraio 2010 e nella mozione del 27 maggio 2010. Il CUN si è espresso nel parere del 14 gennaio 2010. Sui contenuti dell'intervento verranno acquisiti il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, della VII° Commissione Istruzione del Senato della Repubblica e della VII° Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare la circostanza che attualmente non appare garantita appieno la professionalità, sotto il profilo di una adeguata abilitazione scientifica, dei docenti aspiranti.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Nell'ambito della stessa Amministrazione non sono emerse opzioni alternative nel merito e in sede di consultazione l'Amministrazione ha tenuto conto delle osservazioni espresse sia dalla CRUI che dal CUN.



SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'Amministrazione attraverso i propri competenti Uffici, con metodo statistico ha valutato che l'intervento regolatorio raggiunge l'obiettivo di salvaguardare l'efficienza e l'efficacia e al contempo la riduzione della spesa.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento in esame. Derivano vantaggi dall'adozione dell'intervento poiché viene garantita appieno la professionalità, sotto il profilo di una adeguata abilitazione scientifica, dei docenti aspiranti.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche, tenuto conto che in sede di consultazione non sono emerse soluzioni diverse da quella prescelta dall'Amministrazione stessa.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il provvedimento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Sono, altresì, soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento la CRUI per quanto attiene le sedi delle procedure, il CUN e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri della valutazione dei candidati e quest'ultima anche per quanto attiene alla nomina di uno dei commissari che formano la Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professori universitario di prima e di seconda fascia e per la verifica della coerenza del curriculum degli aspiranti commissari.



B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche nel sito WEB del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura il controllo sistematico dell'intervento regolatorio attraverso un monitoraggio periodico; in particolare si procederà alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di valutazione dei candidati attraverso i suggerimenti ed i pareri sia del CUN sia dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "*Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni. Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.

Referente AIR

Renato Corosu

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/2728

Fax 06.5849.3958

renato.corosu@istruzione.it

